Azienda di Servizi alla Persona ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO

Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 21 dicembre 2022

Determinazione del Direttore Generale n. DG/96/2022

DIREZIONE PROPONENTE			Direzione Generale		
Responsabile del procedimento			Il Direttore del Dipartimento Tecnico – Amministrativo (dott.ssa Rossana Coladonato)	Firmato digitalmente	
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)			Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	Firmato digitalmente	
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)			Il Direttore del Dipartimento Tecnico – Amministrativo (dott.ssa Rossana Coladonato)	Firmato digitalmente	
Prot. 667/2019	Oggetto:	o: Costituzione Fondi Aziendali anno 2022 Comparto Funzioni Locali.			

Il Direttore Generale,

richiamata la Determinazione n. DG/39/2020 del 20/05/2020 ad oggetto *"Costituzione Fondi Aziendali anni 2017 – 2019 Area Comparto Funzioni Locali"* e la Determinazione n. DG/64/2021 del 28/07/2021 ad oggetto *"Costituzione Fondi Aziendali anni 2020 – 2021 Area Comparto Funzioni Locali"*;

richiamato il CCNL Area Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018 e ravvisata la necessità – nelle more dell'applicazione del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 - della costituzione dei fondi aziendali in via provvisoria per l'anno 2022 di cui all'art. 67 del CCNL 2016/2018 "Fondo Risorse Decentrate;

evidenziato che la specifica previsione contrattuale prevista all'art. 8 comma 6 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale (per l'ASP IMMeS e PAT "Collegio dei Revisori") e che fra i costi della contrattazione integrativa rientrano, a pieno titolo, i fondi aziendali;

evidenziato che la specifica previsione contrattuale, prevista all'art. 40-bis del D. lgs.vo n. 165 del 30/03/2001, stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale (per l'ASP IMMeS e PAT "Collegio dei Revisori") e che fra i costi della contrattazione integrativa rientrano, a pieno titolo, i fondi aziendali;

acquisito il parere favorevole dal Collegio dei Revisori circa la compatibilità economica dei fondi contrattuali per l'anno 2022;

ricordato che in materia di limitazione alla crescita del valore delle risorse decentrate trovano applicazione le seguenti disposizioni normative:

- L'art. 71 comma 1 della Legge 6/08/2008, n. 133 che prevede la riduzione dei trattamenti accessori in caso di assenza per malattia, stabilendo testualmente che "i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";
- La circolare MEF n° 20 del 08/05/2015;
- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che recita: ".... Omissis....a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse...omissis....non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2016, n. 208 è abrogato";

ritenuto, pertanto, di costituire in via provvisoria, nelle more dell'applicazione del nuovo CCNL sottoscritto il 16/11/2022, i fondi del Comparto Funzioni Locali per l'anno 2022, come risulta dall'allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4/11/2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

1) di prendere atto che in materia di limitazione alla crescita del valore delle risorse decentrate trova applicazione quanto previsto dall'art. 71 comma 1 della Legge 6/08/2008, n. 133 che prevede la riduzione dei trattamenti accessori in caso di assenza per malattia, stabilendo testualmente che "i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al

miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";

- 2) di prendere atto della circolare MEF n° 20 del 08/05/2015 in merito alla sterilizzazione della R.I.A;
- 3) di prendere atto che in materia di limitazione alla crescita del valore delle risorse decentrate trova applicazione quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che prevede:".... Omissis...a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse...omissis....non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2016, n. 208 è abrogato".
- 4) di costituire conseguentemente in via provvisoria per le motivazioni in premessa indicate e che qui puntualmente sono richiamate i fondi per l'anno 2022, come risulta dall'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale nelle more dell'applicazione del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022;
- 5) di riservarsi, altresì, di apportare ogni ulteriore modifica agli stessi a seguito di eventuali provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui predetti fondi;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori e alle OO.SS. dell'Area del Comparto Sanità per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Generale (Dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018					
Comparto Funzioni Locali	2019 certificato in via provvisoria	2020 certificato in via provvisoria	2021 certificato in via provvisoria	2022 certificato in via provvisoria	
IMPORTO FONDO straordinario	30.973	30.973	30.973	30.973	
TOTALE FONDO per compensi di lavoro straordinario	30.973	30.973	30.973	30.973	
Fondo art. 67 CCNL 2016 - 2018					
Unico importo art.67. comma 1	226.785	226.785	226.785	226.785	
Incremento art 67 comma 2 lett al:					

TOTALE FONDO art. 67 CCNL 2016-2018	233.093	233.429	236.333	236.333
RIA cessati anni precedenti in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, art. 67 co. 3 lett. D), incremento variabile		0	559	
RIA derivante dai risparmi anni precedenti, art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno		335	2.681	3.240
Incremento art. 67 comma 2 lett b) - differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni (*)	2.813	2.813	2.813	2.813
Incremento art. 67 comma 2 lett. a): importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 83,20 x 42 dipendenti = € 3.494,40) (*)	3.494	3.494	3.494	3.494
Unico importo art.67. comma 1	226.785	226.785	226.785	226.785

RIDUZIONI				
Art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 81 comma 5)	0	-335	-3.240	-3.240

Totale risorse accessorie sottoposte a certificazione	264.066	264.066	264.066	264.066
(*) Incrementi estranei verifica limite 2016	6.308	6.308	6.308	6.308
Verifica limite art. 23 c. 2 DLGS 75/2017 (€ 257.758)	257.758	257.758	257.758	257.758